



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 519 DEL 10 maggio 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da T.E.A.TEK S.r.l./Consortio di Bonifica 3 - Agrigento. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una centrale idroelettrica nella vasca Pizzo Corvo lungo l'adduttore alle zone dipendenti dalla diga Castello. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 897.235,41 euro.

PREC 51/17/L

Verifica dei requisiti. Escussione cauzione provvisoria a seguito di esclusione. Legittimità.

Il controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs. 163/2006 del vecchio Codice prevede che in caso di mancata ricezione nei termini dell'integrazione della documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti speciali la stazione appaltante disponga l'esclusione del concorrente e l'escussione della cauzione provvisoria.

Art. 48 D.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 190346 del 23 dicembre 2016 con cui la Tea tek s.r.l. chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell'esclusione dalla gara in oggetto e della richiesta escussione della cauzione provvisoria per non aver inviato la documentazione richiesta ai sensi dell'art.48 D.lgs. 163/2006 entro il termine prefissato dalla stazione appaltante;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23 febbraio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

VISTA la data di pubblicazione del bando anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice D.lgs. 50/2016;

RITENUTO che alla fattispecie vada applicata la normativa vigente all'epoca della gara e quindi il D.lgs. 163/2006;

RILEVATO che dalle memorie delle parti risulta che la stazione appaltante ha inviato due note nello stesso giorno (4.7.2016) alla società istante: con una nota comunicava l'ammissione con riserva invitando a regolarizzare la documentazione amministrativa presentata in quanto, per un errore materiale, le dichiarazioni di inesistenza di motivi di esclusione risultavano contrastanti; con altra nota, inviata e pervenuta alla destinataria nel medesimo giorno, invitava l'istante a documentare il possesso dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 48 del Codice;

RILEVATO che la stazione appaltante, accertato che la Tea Tek S.r.l. non risultava aver trasmesso documentazione a comprova dei requisiti entro il termine di dieci giorni assegnatole, la escludeva dalla gara e richiedeva l'incameramento della polizza assicurativa stipulata in garanzia;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che da tale contemporaneità nell'invio delle richieste da parte della stazione appaltante, l'istante deduce un'applicazione della procedura di controllo dei requisiti non conforme alla normativa in materia e assume che il comportamento tenuto dalla stazione appaltante abbia contribuito a creare confusione e a sviare il concorrente in spregio ai principi di buona fede e correttezza;

RITENUTO che l'istante ha provveduto a regolarizzare tramite opportuna correzione la documentazione amministrativa necessaria per essere ammessa alla partecipazione in adesione al soccorso istruttorio ma non ha dato riscontro alla verifica sul possesso dei requisiti speciali entro il termine assegnatole;

CONSIDERATO che l'art. 48 recita *“le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.(...) Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11.”*;

RITENUTO che pur essendo state inviate contestualmente le due richieste, l'una per l'integrazione della documentazione amministrativa e l'altra per il controllo sul possesso dei requisiti, entrambe sono da ritenersi legittime, in quanto l'impresa concorrente risultava ammessa con riserva e pertanto rientrava nel novero delle concorrenti ai fini della procedura di verifica di cui all'art. 48 del Codice;

RITENUTO che il mancato rispetto dei termini per l'invio della documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 48 determina l'esclusione e l'escussione della cauzione provvisoria perché la prova non è stata fornita;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 maggio 2017

Il Segretario Maria Esposito